

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 62 EX ART. 17 COMMA 7 DELLA
L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC AD OGGETTO: "AREA PER LA
RILOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RADIO TELECOMUNICAZIONI RAI"

(votazione palese)

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

Premesso che :

- Il Comune di Moncalieri è provvisto di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, modificato con successive varianti urbanistiche;
- L'Amministrazione Comunale nel tempo e con continuità ha realizzato molteplici interventi volti alla riqualificazione della Borgata Santa Maria, attuati nell'ambito di programmi complessi regionali quali il Programma di riqualificazione urbana, il Contratto di quartiere II ed il Programma Casa, che nel corso degli anni hanno determinato l'incremento degli abitanti, il potenziamento delle infrastrutture, della dotazione di servizi e strutture pubbliche;
- Nel complesso di aree verdi o attrezzate pubbliche di Borgata S.Maria è presente un'area in parte sistemata a verde in prossimità del complesso scolastico Principessa Clotilde, sulla quale (Fg. 30 mappale n. 333) negli anni '60 è stato installato un traliccio RAI per la diffusione delle telecomunicazioni . Il suddetto traliccio RAI è posto nelle immediate vicinanze della scuola e sulla principale strada di accesso alla borgata per chi proviene da Torino o dal centro città;
- Le dimensioni della struttura determinano un forte impatto sull'intorno ambientale incombando visivamente sulle aree immediatamente prossime, impatto che è amplificato in quanto collocata in uno spazio pubblico quotidianamente frequentato;
- L'Amministrazione Comunale sulle aree in proprietà di cui sopra, ricadenti in area normativa Tcrb* del P.R.G.C., con D.C.C. N. 160/2008 ha approvato un Piano Particolareggiato con il quale ha l'opportunità di valorizzare una parte del proprio patrimonio e consentire la realizzazione di edifici di cui oltre il 40% è edilizia residenziale pubblica per soddisfare l'esigenza dei nuclei familiari meno abbienti;
- Il Piano Particolareggiato prevede l'adeguamento della viabilità e la complessiva sistemazione degli spazi pubblici a verde e parcheggi, ammettendo la realizzazione differita delle opere sulle aree occupate dal traliccio delle telecomunicazioni RAI in quanto, al fine di garantire la continuità del servizio di diffusione televisiva, l'impianto può essere smantellato solo a seguito della realizzazione a cura della soc. RAI WAY di un nuovo impianto;
- L'attuale impianto, in base alle rilevazioni fatte dall'A.R.P.A. in occasione della redazione del P.P. sopra citato (cfr. allegata nota dell'ARPA del 12/02/2008 prot. 0016270/SC21) non pregiudica la salute della popolazione in quanto il campo magnetico riscontrato risulta inferiore alla metà del valore di attenzione fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003;
- L'attuale impianto non pregiudica dal punto di vista urbanistico la sostanziale attuazione del P.R.G.C. ma rappresenta a tutti gli effetti una limitazione alle possibili azioni e

programmi dell'Amministrazione Comunale volti alla riqualificazione ambientale della borgata S.Maria;

- Tra gli obiettivi assunti nella Relazione Previsionale Programmatica - triennio 2012/2014 - da questa Amministrazione Comunale, vi è quello di dare corso alla redazione di una variante urbanistica al PRGC finalizzata alla rilocalizzazione dell'esistente impianto RAI in borgata S.Maria;

Rilevato che:

- La posizione del nuovo traliccio per la diffusione dei programmi radio televisivi RAI è fortemente condizionata dalle esigenze di carattere tecnologico, dalla presenza dei rilievi collinari e dall'esigenza di garantire il mantenimento dell'attuale livello di servizio delle utenze a cui è rivolto il ripetitore per la diffusione dei programmi televisivi;
- Nella relazione tecnica trasmessa da RAI Way Spa con nota del 11/04/2011 prot. n. 17095, in cui viene valutata l'idoneità di alcuni potenziali siti ricadenti nel territorio comunale moncalierese in cui delocalizzare il traliccio esistente, si documenta che il sito per il quale si stima il minor numero di disservizi alle utenze e/o necessità di riorientare gli impianti privati di ricezione televisiva risulta essere il parcheggio di Strada Colombetto, in prossimità del campo sportivo della borgata Santa Maria ;

Considerato che:

- L'attuale traliccio RAI è posizionato in prossimità dell'intersezione delle tre principali vie che conducono alla borgata Santa Maria, zona che può essere considerata a tutti gli effetti la porta nord della borgata medesima, mentre il sito ritenuto più idoneo dalla soc. RAI WAY ove ricollocare il traliccio RAI, ovvero il parcheggio di Strada Colombetto, è posto in posizione periferica rispetto al nucleo della borgata Santa Maria, aspetto non meno importante in quanto la percezione della futura struttura sarà fortemente mitigata dalla distanza interposta tra la popolazione che quotidianamente percorre le vie e piazze pubbliche;
- Trattandosi d'impianti posti in ambito urbano, sia la struttura esistente che quella sostitutiva di futura realizzazione sono entrambi soggetti a vincoli di limitazione della potenza in base alle direttive tecniche approvate con specifiche Deliberazioni della Giunta Regionale in applicazione alla L.R. n. 19/2004 *"Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici."*;
- L'Amministrazione Comunale intende proseguire le azioni per la riqualificazione della borgata S.Maria anche con interventi volti a migliorare lo skyline paesaggistico-ambientale;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno modificare il vigente PRGC per consentire l'installazione di un nuovo impianto di radio-telecomunicazioni RAI sostitutivo di quello attualmente esistente ed in esercizio in borgata S.Maria ;

Visti gli elaborati redatti dal Settore Pianificazione Urbanistica di questo Comune e di seguito elencati:

Fascicolo Unico ad oggetto : *“Variante n. 62 ex art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - “Area per la rilocalizzazione dell’impianto di radio telecomunicazioni RAI”* contenente :

- Relazione illustrativa;
- Sintesi delle modifiche organizzate in scheda riassuntiva;
- Tabella per la verifica della riduzione/aumento di aree a servizi pubblici;
- Estratto della Tavola C4 del vigente PRGC limitatamente al Distretto residenziale DR2 con le modifiche di adeguamento;
- Estratto dell’Elaborato D2 ad oggetto: *“Norme Tecniche di Attuazione – volume II”* limitatamente all’articolo 28-13-7 area normativa Ft con le modifiche di adeguamento;
- Estratti della cartografia di PRGC vigente e modificata:
 - Tavola 1 ad oggetto: *“Inquadramento territoriale”* - scala 1:5.000;
 - Tavola 2 ad oggetto: *“Stralcio di planimetria di PRGC vigente”* - scala 1:2.000;
 - Tavola 3 ad oggetto: *“Stralcio di planimetria di PRGC con inserimento Variante n. 62”* - scala 1:2.000;
 - Tavola 4 ad oggetto: *“Evidenziazione delle aree oggetto di variante n. 62”*
 - Tavola 5 ad oggetto: *“Inserimento ambientale”*
 - Nota dell’ARPA del 12/02/2008 prot. 0016270/SC21

Elaborati cartografici del vigente PRGC aggiornati :

- Tavola C2.2 ad oggetto : *“Utilizzazione del suolo comprendente l’intero territorio comunale”*- Scala 1:5.000 aggiornata e modificata;
- Tavola C3.21 ad oggetto : *“Utilizzazione del suolo comprendente l’intero territorio comunale”* - Scala 1:2.000 aggiornata e modificata;

Vista la Circolare applicativa del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET, la presente Variante urbanistica rientra nei casi di applicazione dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto :

- non modifica l’impianto strutturale del vigente PRGC e la funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
- non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq/ab;
- non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal PRGC;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale ;
- non aumenta oltre il 2% le superfici territoriali o gli indici di edificabilità relativi ai casi indicati alla lett. F del comma 4) dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- non rientra nella fattispecie prevista dal comma 6 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Vista la relazione di analisi di compatibilità ambientale ex art. 20 della L.R. n. 40/98 e la verifica di compatibilità con il piano di zonizzazione acustica ex art. 5 della L.R. n. 52/00 facenti parte del Fascicolo unico della presente progetto di variante urbanistica;

Atteso che la Variante urbanistica n. 62 al vigente PRGC oggetto della presente deliberazione non comporta l’attivazione del processo valutativo VAS previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in quanto, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, la suddetta variante parziale interessa aree già edificate sulle quali non è prevista la realizzazione di volumetrie aggiuntive rispetto a quanto già consentito dal vigente PRGC, interessa un ambito urbano già densamente edificato, non comporta modifiche al sistema delle tutele ambientali previste dal vigente PRGC e non interessa aree vincolate ai sensi degli artt. 136,142 e 157 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;

Sentita la competente Commissione Consiliare nelle sedute del 17/12/2012 e del 16/01/2013;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. la L.R. n. 52/00 e s.m.i., il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e la D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 62 al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 ad oggetto: *“Area per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI”* redatto dal Settore Pianificazione Urbanistica di questo Comune allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e costituito dagli elaborati di seguito elencati:

Fascicolo Unico ad oggetto : *“Variante n. 62 ex art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - “Area per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI”* contenente :

- Relazione illustrativa;
- Sintesi delle modifiche organizzate in scheda riassuntiva;
- Tabella per la verifica della riduzione/aumento di aree a servizi pubblici;
- Estratto della Tavola C4 del vigente PRGC limitatamente al Distretto residenziale DR2 con le modifiche di adeguamento;
- Estratto dell'Elaborato D2 ad oggetto: *“Norme Tecniche di Attuazione – volume II”* limitatamente all'articolo 28-13-7 area normativa Ft con le modifiche di adeguamento;
- Estratti della cartografia di PRGC vigente e modificata:
 - Tavola 1 ad oggetto: *“Inquadramento territoriale”* - scala 1:5.000;
 - Tavola 2 ad oggetto: *“Stralcio di planimetria di PRGC vigente”* - scala 1:2.000;
 - Tavola 3 ad oggetto: *“Stralcio di planimetria di PRGC con inserimento Variante n. 62”* - scala 1:2.000;
 - Tavola 4 ad oggetto: *“Evidenziazione delle aree oggetto di variante n. 62”*;
 - Tavola 5 ad oggetto: *“Inserimento ambientale”*;
 - Nota dell'ARPA del 12/02/2008 prot. 0016270/SC21;

Elaborati cartografici del vigente PRGC aggiornati :

- Tavola C2.2 ad oggetto : *“Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale”*- Scala 1:5.000 aggiornata e modificata;
- Tavola C3.21 ad oggetto : *“Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale”* - Scala 1:2.000 aggiornata e modificata;

2. Di dare atto che gli elaborati adottati con il presente atto deliberativo aggiornano i corrispondenti elaborati del vigente PRGC;

3. Di dare atto che la Variante urbanistica in argomento, secondo quanto documentato nella Relazione Illustrativa, rientra nei casi di applicazione dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto :
 - non modifica l'impianto strutturale del vigente PRGC e la funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
 - non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi ;
 - non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal PRGC;
 - non incrementa la capacità insediativa residenziale né le superfici territoriali o gli indici di edificabilità oltre ai limiti indicati alle lett. E) ed F) del comma 4) dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
 - non rientra nella fattispecie prevista dal comma 6 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
4. Di dare atto che, per quanto di conoscenza dell'Amministrazione comunale, non risulta che la presente Variante urbanistica sia, in tutto o per qualche aspetto, incompatibile con piani sovracomunali;
5. Di dare atto che il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 62 al vigente PRGC oggetto della presente deliberazione contiene informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale dei suoi contenuti e pertanto il medesimo è stato adottato, risultandone conforme per contenuti e procedura, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. ;
6. Di dare altresì atto che, come documentato nel Fascicolo unico, la presente variante urbanistica è compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con D.C.C. n. 143 del 21.12.06;
7. Di dare atto che la Variante urbanistica n. 62 al vigente PRGC oggetto della presente deliberazione non comporta l'attivazione del processo valutativo VAS previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in quanto, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, la suddetta variante è riferita ad aree già edificate sulle quali non è prevista la realizzazione di volumetrie aggiuntive rispetto a quanto già consentito dal vigente PRGC, interessa un ambito urbano già densamente edificato, non comporta modifiche al sistema delle tutele ambientali previste dal vigente PRGC e non interessa aree vincolate ai sensi degli artt. 136,142 e 157 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. ;
8. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
9. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

Parere tecnico favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Data _____

Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica
Arch. Nicola PALLA